

Spese promozione farmaci, regime non si può allargare

La disciplina fiscale afferente le spese promozionali per la commercializzazione dei farmaci, stante la sua specialità, non è suscettibile di estensione analogica al comparto dei dispositivi medici. In tal senso si è espressa la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia, sez. I, con la sentenza n. 104/2026, depositata il 10 aprile 2026. La controversia trae origine da un avviso di accertamento notificato dalla Direzione provinciale di Imperia - Ufficio controlli nei confronti di una società operante nel settore dei medical devices, con il quale venivano recuperati a tassazione, ai fini Ires, Irap e Iva, alcuni oneri sostenuti dalla società per convegni, fiere di settore, attività pubblicitarie e di rappresentanza. Secondo l'Ufficio, tali costi dovevano essere assoggettati alle limitazioni previste dall'art. 36, comma 13, della legge n. 449/1997 e dall'art. 2, comma 9, della legge n. 289/2002, che disciplinano la deducibilità delle spese sostenute dalle aziende farmaceutiche per la promozione di medicinali e prodotti a uso farmaceutico. In particolare, la prima disposizione limita al 20% la deducibilità dei costi per gli eventi congressuali governati dall'Aifa, mentre l'altra previsione sanziona le iniziative costituenti illecito amministrativo con l'irrilevanza fiscale dei relativi oneri.

La tesi erariale ha fondato le contestazioni sulla risposta a interpello n. 39/2023, sostenendo che anche i dispositivi medici, in quanto incidenti sulla tutela della salute pubblica, debbano essere assoggettati alla medesima regolamentazione dettata per i farmaci. Ad avviso della Corte, tale lettura non è sostenibile in forza del fondamentale canone ermeneutico secondo cui le norme di carattere eccezionale non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.

In effetti, quanto ai congressi, si richiama il quadro extra-tributario di riferimento che affida all'Ai-



Peso:28%

